

Regolamento scolastico del Comune di Poschiavo 42.11.1

(approvato dalla Giunta comunale il 26 maggio 2014)

La Giunta comunale del Comune di Poschiavo, visto l'art. 27, lett. b) della Costituzione comunale, basandosi sull'art. 20 della Legge per le scuole popolari del Cantone dei Grigioni (legge scolastica), emana il seguente regolamento scolastico:

I. Disposizioni generali

- Art. 1.* Sono considerate insegnanti le persone che insegnano nelle scuole dell'infanzia, scuole primarie e secondarie e che dispongono di un diploma riconosciuto dal Cantone o di un'autorizzazione all'insegnamento rilasciata dal competente ufficio cantonale. *Insegnanti*
- Art. 2.* ¹ La scuola popolare del Comune di Poschiavo offre i seguenti gradi scolastici: *Gradi scolastici*
a) scuola dell'infanzia;
b) grado elementare;
c) grado secondario;
d) grado secondario di Valle
- ² Il Comune di Poschiavo può gestire la scuola di avviamento pratico e la scuola secondaria secondo diversi modelli cooperativi (livelli).
- Art. 3.* ¹ Nella scuola dell'infanzia e nel grado elementare l'orario fisso è garantito ai sensi della legislazione cantonale. *Orario fisso, strutture diurne*
- ² In caso di necessità, il Comune di Poschiavo offre ulteriori strutture diurne.
- Art. 4.* ¹ Per i bambini alloggiati residenti sul territorio del Comune di Poschiavo, la frequenza della scuola dell'infanzia è obbligatoria. *Alloggiati, offerte complementari*
- ² Il Comune di Poschiavo favorisce l'inserimento degli allievi con esigenze particolari nella classe regolare.
- ³ Ai sensi della legislazione cantonale, esso può promuovere in classi apposite gli allievi dotati di particolari talenti, segnatamente nello sport o in altri campi.
- ⁴ Il Comune di Poschiavo, in caso di necessità, può creare offerte supplementari quali l'assistente sociale scolastico oppure offerte sospensive.

II. Gestione scolastica

- Art. 5.* ¹ L'obbligo di frequentare la scuola popolare pubblica è regolato dalla legislazione cantonale. *Obbligo scolastico*
- ² Nell'interesse del bambino, l'accesso al grado elementare può essere anticipato o ritardato di un anno.

Art. 6. Gli allievi che hanno completato i nove anni di scuola dell'obbligo, ma che non hanno ancora concluso il grado secondario I, su esplicita richiesta, possono venir autorizzati a frequentare un ulteriore anno di scuola. *Frequenza postobbligatoria*

Art. 7. ¹ I titolari dell'autorità parentale devono garantire che i bambini / gli allievi frequentino regolarmente la scuola dell'infanzia e gli altri gradi. *Assenze*

² Se, il bambino o l'allievo deve assentarsi per più di un giorno dall'insegnamento, va inoltrata una richiesta scritta di dispensa alla Direzione scolastica.

³ Ogni allievo ha a disposizione un massimo di tre giornate a libera scelta per ogni anno scolastico concesse dall'insegnante di classe.

⁴ Le assenze risultano giustificate, in particolare, nei casi di malattia o incidente dell'allievo, come pure in caso di morte di un congiunto o di un'altra persona di stretto riferimento.

⁵ Se le assenze per malattia o incidente superano i cinque giorni, va presentato un certificato medico alla Direzione scolastica.

⁶ La Direzione scolastica può concedere agli allievi congedi per un massimo di 15 giorni di scuola per ogni anno scolastico. Per la scuola dell'infanzia possono essere fatte delle eccezioni.

⁷ Eventuali congedi superiori a 15 giorni sono di competenza dell'ufficio cantonale (eccezione scuola dell'infanzia).

Art. 8. Le giornate delle porte aperte sono definite dalla Direzione scolastica. *Porte aperte*

III. Scuola dell'infanzia

Art. 9. ¹ Prima dell'obbligo scolastico, ogni bambino residente sul territorio del Comune di Poschiavo può frequentare per due anni la scuola dell'infanzia. *Scuola dell'infanzia*

² Nell'interesse del bambino, l'accesso alla scuola dell'infanzia può essere anticipato di un anno.

³ Per il caso in cui l'accesso al grado elementare fosse ritardato di un anno, il bambino può frequentare un terzo anno la scuola dell'infanzia.

IV. Consiglio scolastico

Art. 10. ¹ Il Consiglio scolastico dirige e sorveglia la scuola, applica e concretizza la legislazione scolastica cantonale e comunale. *Consiglio scolastico*

² In ambito scolastico, esso adempie tutti i compiti che la legislazione scolastica non affida ad un'altra autorità. Il Consiglio scolastico rappresenta la scuola verso terzi.

- Art. 11.* ¹ Il Consiglio scolastico è eletto ai sensi degli art. 43 e sg. della Costituzione comunale. Esso si auto costituisce e designa obbligatoriamente un presidente, un amministratore ed un segretario. *Organizzazione*
- ² Il Consiglio scolastico viene convocato dal presidente ogni volta che lo richiede l'evasione degli affari, oppure su richiesta di un membro.
- Art. 12.* ¹ Il Capodipartimento educazione ed il direttore scolastico partecipano, su invito, con voto consultivo alle sedute del Consiglio scolastico. Se necessita una valutazione specifica, alle sedute possono partecipare anche altre persone. *Sedute ordinarie - scadenze*
- ² Il Consiglio scolastico può deliberare validamente se è presente più della metà dei membri.
- ³ Va tenuto un verbale.
- Art. 13.* ¹ Al Consiglio scolastico spettano le seguenti inalienabili competenze: *Obblighi e competenze*
1. nominare, sorvegliare e, licenziare la Direzione scolastica come pure definire un mansionario ed un regolamento per la stessa;
 2. nominare e licenziare gli insegnanti;
 3. nominare il medico ed il dentista scolastico;
 4. determinare le vacanze, fatta eccezione per le vacanze autunnali e di Natale, in accordo e in coordinazione con i Consigli scolastici della regione;
 5. dichiarare obbligatori particolari eventi scolastici durante pomeriggi liberi o di sabato;
 6. approvare manifestazioni scolastiche e sportive della durata superiore ai tre giorni, nonché settimane di progetto;
 7. tutte le competenze attribuite dalla legislazione cantonale.
- ² Il Consiglio scolastico può delegare singoli membri per delle visite presso le classi.
- Art. 14.* ¹ Il Consiglio scolastico allestisce il preventivo della gestione scolastica e lo inoltra al Consiglio comunale, a mano della Giunta. *Preventivo*
- ² Esso s'impegna affinché il preventivo sia rispettato.
- ³ Il Consiglio comunale definisce le modalità per l'inoltro del preventivo.
- Art. 15.* I membri del Consiglio scolastico sottostanno al segreto d'ufficio. L'obbligo di segretezza vale anche per le altre persone che partecipano alle sedute del Consiglio scolastico (Capodipartimento, Direzione scolastica, terzi). *Obbligo e segretezza*

Art. 16. Il presidente del Consiglio scolastico, unitamente al direttore scolastico o al suo sostituto, firmano in modo vincolante. *Rappresentanza*

V. Direzione scolastica

Art. 17. ¹ La Direzione scolastica è costituita da un direttore e da un vicedirettore. *Funzione*

² La Direzione scolastica è competente per la gestione operativa della scuola nei settori della pedagogia e della pedagogia specializzata. Inoltre, in stretta collaborazione con il Consiglio scolastico, è competente per la gestione del personale, per l'organizzazione della scuola, per l'amministrazione della stessa e per la gestione delle finanze nell'ambito del preventivo.

Approva le manifestazioni scolastiche e sportive della durata inferiori ai tre giorni.

³ Il volume d'impiego quale direttore o vicedirettore scolastico è definito dal Consiglio scolastico in base alle disposizioni della legislazione cantonale sul personale.

Art. 18. Il direttore e il vicedirettore scolastico possono ricoprire cariche pubbliche o esercitare attività accessorie, purché siano compatibili con la funzione ed i compiti e sempreché il Consiglio scolastico vi acconsenta per iscritto. *Cariche accessorie*

VI. Insegnanti

Art. 19. ¹ Gli insegnanti sono impiegati comunali, assunti mediante contratto di diritto pubblico. *Assunzione*

² Il rapporto di lavoro è regolato, oltre che dal contratto, dalle pertinenti disposizioni del diritto comunale e cantonale.

Art. 20. ¹ Lo stipendio è definito sulla base delle pertinenti disposizioni del diritto comunale e cantonale. *Stipendio*

² In caso di una nuova assunzione, lo stipendio è definito dal Consiglio scolastico in base alle direttive cantonali.

Art. 21. ¹ Gli insegnanti devono assolvere, tenor miglior scienza e coscienza, tutti i compiti loro attribuiti dalla legislazione comunale e cantonale, dal contratto di lavoro, dal Consiglio scolastico e dalla Direzione scolastica. *Obblighi in generale*

² Essi curano i rapporti con i titolari dell'autorità parentale, organizzando delle serate con i genitori, degli incontri personali e/o in altro modo.

Art. 22. ¹ Gli insegnanti sono tenuti ad istruire e sostenere gli allievi, conformemente agli obiettivi e alle direttive della legislazione comunale e cantonale. *Incarico professionale, doveri*

² I doveri principali degli insegnanti sono regolati dalla legge scolastica cantonale, in particolare dall'art. 59.

- Art. 23. Gli insegnanti possono ricoprire cariche pubbliche o esercitare attività accessorie, purché siano compatibili con la loro funzione ed i loro compiti e sempreché il Consiglio scolastico vi acconsenta per iscritto. *Cariche accessorie*
- Art. 24. ¹ Fondamentalmente è organizzata una supplenza per ogni insegnante che non può insegnare. *Supplenze*
- ² La Direzione scolastica designa un supplente professionalmente adeguato per insegnanti che devono interrompere l'attività per oltre tre giorni.
- Art. 25. Gli insegnanti possono designare il comitato dell'Associazione insegnanti Valle di Poschiavo o una delegazione, incaricata di presentare al Consiglio scolastico particolari problemi che li riguardano o che interessano la scuola. *Rappresentanza verso il Consiglio scolastico*
- Art. 26. Agli insegnanti è concessa una giornata durante l'anno scolastico per partecipare all'assemblea e alla giornata culturale organizzata dall'Associazione insegnanti Valposchiavo. *Giornata culturale*

VII. Rimedi legali

- Art. 27. I provvedimenti degli insegnanti e della Direzione scolastica possono essere impugnati per iscritto entro dieci giorni dinanzi al Consiglio scolastico. *A livello comunale*
- Art. 28. L'inoltro di rimedi legali alle autorità cantonali è retto dalle relative norme del diritto cantonale. *A livello cantonale*
- Art. 29. Il presente regolamento entra in vigore con l'approvazione da parte del Dipartimento dell'educazione, della cultura e della protezione dell'ambiente del Cantone dei Grigioni. Esso sostituisce la legge scolastica del Comune di Poschiavo del 24 novembre 2002. *Entrata in vigore*

Approvato dalla Giunta del Comune di Poschiavo il 26 maggio 2014.


Giorgio Murbach
Presidente




Nicola Passini
Cancelliere

Approvato dal Dipartimento dell'educazione, cultura e protezione
dell'ambiente giusta decisione dipartimentale del 16.6.2014

Il Direttore:

